

CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA: IL
TRAMONTO DEL PATRONIMICO

*CHRONICLE OF AN ANNOUNCED DEATH: THE SUNSET OF
THE PATRONYMIC*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 560-583



Michela
CAVALLARO

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: Il saggio affronta il tema della conservazione del patronimico quale cognome da attribuire alla prole in mancanza di un accordo fra i genitori. La questione, al momento al vaglio della Corte costituzionale, è anche oggetto di una recente proposta di legge di riforma. L'A. si interroga sui possibili sviluppi della vicenda.

PALABRAS CLAVE: Cognome; figli; eguaglianza genitori; identità.

ABSTRACT: *This essay addresses the issue of the preservation of the patronymic as a surname to be attributed to the offspring in the absence of an agreement between the parents. This topic, currently being examined by the Constitutional Court, is also the subject of a recent bill. The Author wonders about the possible developments of this theme.*

KEY WORDS: *Surname; children; parental equality; identity.*

SUMARIO.- I. L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO N. 78 DEL 2019 E QUELLA DI AUTORIMESIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 2021 IN MATERIA DI COGNOME DEI FIGLI.- II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI E LA PRONUNCIA DELLA CEDU (CUSAN E FAZZO C. ITALIA).- III. NON DISCRIMINAZIONE FRA I SESSI E UNITÀ DELLA FAMIGLIA.- IV. IL POSSIBILE EPILOGO E LE PROPOSTE DI RIFORMA IN CAMPO (IL D.D.L. BOLDRINI).- V. RICADUTE SUL PIANO SISTEMATICO E APPLICATIVO DELL'ABOLIZIONE DEL PATRONIMICO.

I. L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLZANO N. 78 DEL 2019 E QUELLA DI AUTORIMESIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 2021 IN MATERIA DI COGNOME DEI FIGLI.

Con l'ordinanza del 17 ottobre 2019, n. 78, il Tribunale di Bolzano ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 262, comma 1°, c.c., nella parte in cui non consente ai genitori di attribuire alla prole, di comune accordo, il cognome della madre, lamentando in particolare la contrarietà della disposizione agli artt. 2, 3 e 29 C., nonché agli artt. 11 e 117, comma 1°, C., sia con riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia rispetto agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. norme parametro)¹.

In seguito a tale provvedimento e prima di esaminare nel merito della questione, la Corte costituzionale, con ord. dell'11 febbraio 2021, n. 18, rimette innanzi a se stessa la questione di costituzionalità della stessa norma con riferimento a quella parte in cui non prevede che, in mancanza di accordo dei genitori, alla prole vada attribuito il cognome di entrambi².

Siamo pertanto in attesa che attraverso una pronuncia del giudice delle leggi un altro tassello si aggiunga ad un puzzle che, a fronte di una decennale inerzia

1 La questione viene sollevata nel corso di un giudizio intentato dal P.M. al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 95 del d. P.R. 3 novembre 2000, n. 96 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12°, della l. 15 maggio 1997, n. 127), la rettifica dell'atto di nascita iscritto nel registro dello stato civile, al cui interno la figlia era stata registrata con il cognome materno.

2 Il richiamo è a Corte cost., ord., 11 febbraio 2021, n. 18, in *Diritto&Giustizia*, 2021, p. 3, con nota di MARINO, G.: "L'attribuzione del cognome paterno viola la Costituzione?"; per un articolato commento all'ordinanza di autorimessione si veda anche TROIANO, S., "Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, p. 598.

• **Michela Cavallaro**

Ordinario di Diritto privato, Università di Catania. E-mail: michela.cavallaro@unict.it

del legislatore³, ha trovato una sua – ad oggi parziale – composizione nelle aule giudiziarie⁴.

La questione è di non poco conto se si considera che la soluzione prospettata è destinata a incidere sulle future generazioni, ma soprattutto perché pone un'intera nazione ad interrogarsi sul senso di alcune tradizioni e sulla sopravvivenza di modelli culturali che oggi appaiono non più in linea con la Carta costituzionale e soprattutto con i principi espressi dalle Carte europee⁵.

Della stretta correlazione fra il tema in oggetto e la salvaguardia di una consuetudine ancora molto viva all'interno del nostro tessuto sociale e quindi della difficoltà a rinvenire soluzioni non divisive è testimonianza il fatto che la proposta di legge n. 1628, presentata nel corso della precedente legislatura e approvata alla Camera il 24 settembre 2014, si sia poi arenata presso la 2° Commissione del Senato⁶ e che al momento la proposta Boldrini, su cui avremo modo di tornare nel corso del saggio, giace nel dimenticatoio⁷.

La complessità e la delicatezza del tema sembra confermata dalla circostanza che la riforma del diritto di famiglia del 1975, diretta a ricondurre le norme del codice civile al principio costituzionale della parità fra uomo e donna, e comunemente considerata espressione del superamento della concezione patriarcale della famiglia⁸, si sia limitata ad apportare modifiche con riferimento al cognome della moglie, sostituendo la disposizione sancita dal testo originario dell'art. 144 c.c. che disponeva l'acquisizione del cognome del coniuge da parte della donna maritata, con l'art. 143 bis c.c. di nuova introduzione, che prevede la conservazione in capo alla moglie del proprio cognome oltre alla possibilità di aggiungere al suo quello

- 3 Le prime proposte di legge volte a modificare il vigente sistema di attribuzione del cognome – fatto salvo l'intervento di ortopedia normativa ad opera della sentenza 2016 della stessa Corte (ma sul punto si veda in seguito) – risalgono, invero, agli anni '80. Per un quadro più completo dei diversi tentativi di modifica del sistema di attribuzione del cognome familiare si rinvia a TRIMARCHI, M.: "Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma", *Famiglia e diritto*, 2013, p. 247.
- 4 Il riferimento è, in particolare, a Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, *Famiglia e diritto*, 2017, p. 213 ss., con nota di AL MUREDEN, E.: "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio"; *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, p. 818 ss., con nota di C. FAVILLI, "«Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli»"; *Giur. cost.*, 2017, p. 485 ss., con nota di ASTONE F., "Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d'arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare".
- 5 Si veda, al riguardo, TROIANO, S.: "Cognome del minore e identità personale", *Jus civile*, 2020, p. 562.
- 6 Per una breve illustrazione del testo di riforma BALLARANI, G., "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2018, pp. 741-752.
- 7 Occorre sin da subito puntualizzare che nel corrente anno un'altra proposta di legge è stata presentata da un gruppo di senatori (prima firmataria Binetti).
- 8 Per una sintesi degli obiettivi e dell'effettiva portata della riforma del diritto di famiglia si rinvia, fra gli altri, a CIAN, G.: "Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato", in L. CARRARO – G. OPPO – A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al diritto della famiglia*, I, I, Padova, 1977, p. 52 ss.; BESSONE, M.-ALPA, G.-D'ANGELO, A.-FERRANDO, G.: "La famiglia nel nuovo diritto", II ed., Bologna, 1980, p. 102; SBISA, G.: "Appunti sulla riforma del diritto di famiglia", 1981, p. 8 ss.

del marito⁹, e nulla abbia disposto in ordine al cognome da attribuire alla prole, lasciando impregiudicato un precetto non scritto, ma desumibile da una serie di disposizioni presenti nell'ordinamento, in virtù del quale – almeno per quanto riguarda la famiglia fondata sul matrimonio – i figli assumono al momento della nascita il cognome paterno¹⁰.

Neanche la recente riforma della filiazione, cui forte impulso e notevole contributo ha dato il Maestro che con queste pagine si intende onorare, ha inciso sulla disciplina previgente¹¹, se non marginalmente e limitatamente al cognome dei figli nati fuori del matrimonio, senza un decisivo cambio di passo; visto che anche avendo riguardo a quest'ultima fattispecie, il testo in vigore, almeno fino all'intervento correttivo della Corte costituzionale, ruota sulla prevalenza del patronimico¹².

9 Come puntualmente nota PARADISO, M.: "I rapporti personali tra coniugi (artt. 143-148)", *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1990, p. 114, anche la previsione dell'aggiunta del cognome maritale costituisce una deroga al principio di eguaglianza fra coniugi, in quanto non prevede la possibilità che sia il marito ad aggiungere il cognome della consorte al proprio. In termini di evidente disparità di trattamento tra marito e moglie perpetrata dalla regola di attribuzione ai figli del cognome si esprime anche LENTI, L.: voce "Nome e cognome", *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XII, Torino, 1995, p. 137.

10 Un implicito riconoscimento della vigenza di tale regola si rinviene tradizionalmente, oltre nell'art. 72, comma 1°, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nel testo dell'art. 237, comma 2°, c.c.- anteriore alla riscrittura dello stesso da parte dell'art. 12 del d.lgs. 154/2013 – in quella parte in cui prevedeva fra i fatti concorrenti il possesso dello status (di figlio legittimo) la circostanza che il soggetto avesse «sempre portato il cognome del padre» e in quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12°, della l. 15 maggio 1997, n. 127), secondo la lettura originaria, non ancora corretta alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata ad opera di Corte cost. 286/2016. La dottrina successiva all'avvento della Costituzione ha guardato tale prassi con sospetto spesso prendendone le distanze, quale retaggio di un modello familiare fondato sulla preminenza della figura maschile (CIERVO, A.: "Dal cognome patriarcale al cognome «patriarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome al minore», *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p.153), giustificabile tutt'al più alla luce del principio di unità familiare, intesa questa in senso giuridico e riferita a tutta la famiglia, ivi inclusi i figli (cfr. al riguardo, PARADISO, M.: "La comunità familiare", Milano, 1984, p. 309), solo in alcuni casi ha proposto delle alternative praticabili. Sull'origine consuetudinaria dell'attribuzione del cognome paterno ai figli si vedano, fra gli altri, DE CUPIS, A.: voce "Nome e cognome", *Noviss. Digesto it.*, Torino, 1965, p. 299; BIGLIAZZI GERI, L.-BRECCIA, U.-BUSNELLI, F.D.-NATOLI, U.: "Diritto civile, I, Norme soggetti, rapporto giuridico", Torino 1987, p. 134.

11 In termini di occasione mancata si esprime TRIMARCHI, M.: "Il cognome dei figli", cit., p. 243.

12 In effetti, se si guarda al testo novellato dell'art. 262 c.c., il d. lgs. n. 154/2013 si è limitato, almeno per quanto riguarda i due primi commi, ad una semplice opera di maquillage, dato che ha sostituito il sintagma "figli naturali" con la formula "figli nati fuori dal matrimonio", e a meglio articolare la gamma di soluzioni praticabili nell'ipotesi in cui ci sia un successivo riconoscimento da parte di uno dei due genitori, prevedendo che il cognome di quest'ultimo si possa aggiungere, anteporre o sostituire a quello del genitore che ha già effettuato il riconoscimento.

Un apporto significativo alla questione qui in esame, nel senso di una (affermata) rilevanza del diritto all'identità personale, potrebbe, invero, derivare dal nuovo testo dell'art. 262, comma 3°, c.c., che disciplina l'ipotesi del tutto peculiare di successivo riconoscimento o accertamento (da parte di uno o di entrambi i genitori) di un maggiorenne a cui l'ufficiale di stato civile abbia attribuito al momento della nascita un nome di fantasia (BIANCA, C.M.: "Diritto civile, 2.1, La famiglia", VI ed., Milano, 2017, p. 374). In tal caso la disposizione richiamata rinvia a quanto disposto dai commi 1° e 2°, facendo comunque salva la possibilità per il soggetto di conservare il nome che gli è stato precedentemente attribuito qualora «tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi».

Nell'eventualità comunque in cui il successivo riconoscimento riguardi un soggetto ancora minore di età sarà il giudice a decidere, previo l'ascolto del minore, nei casi e secondo le modalità previste dalla stessa norma (comma 4°).

L'art. 262, comma 1°, c.c., da ultimo richiamato, prevedendo (in modo esplicito) l'automatica attribuzione del cognome paterno nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, ha però offerto un appiglio per riportare la questione davanti al giudice delle leggi, il quale, anteriormente alla sentenza n. 286 del 2016, aveva in un primo momento respinto il rilievo di incostituzionalità alla luce del principio dell'unità familiare, desumibile dall'art. 29 C.¹³, e successivamente evitato di entrarvi nel merito, affermando che una materia così articolata e complessa non possa essere affrontata in sede di sindacato di legittimità costituzionale e rimettendo al legislatore il compito di adeguare, sulla falsa riga di quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei¹⁴, la normativa al principio dell'eguaglianza fra i sessi¹⁵.

II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA E LA PRONUNCIA DELLA CEDU (CUSAN E FAZZO C. ITALIA).

Come già accennato le due sentenze della Corte, rispettivamente del 1988 e del 2006, seppure attraverso percorsi argomentativi diversi concordano entrambe sulla necessità che sia il legislatore ad intervenire e ad introdurre una disciplina del cognome che tenga conto della parificazione delle posizioni dei genitori all'interno della famiglia e soprattutto dei trattati europei.

A segnare un'inversione di tendenza rispetto a questo assetto è proprio la celeberrima pronuncia della Corte europea dei diritti dell'Uomo, interpellata a sua volta per risolvere una controversia che prende avvio, all'alba di questo secolo, dalla decisione con cui il Tribunale di Milano respinge il ricorso di una coppia coniugata

-
- 13 Il riferimento è all'ordinanza della Corte del 28 gennaio 1988, n. 176, poi ripresa da Corte cost., ord., 11 maggio 1988, n. 586, che dichiara inammissibile la questione, pur ritenendo la stessa Corte che i tempi fossero maturi perché il legislatore adottasse un criterio idoneo a conciliare "i due principi dall'art. 29 C.". Per una puntuale ricostruzione del percorso seguito dal giudice delle leggi fino alla sentenza 286/2016 si rinvia a FIORAVANTI, C.: "Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del legislatore parlano le Corti", in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 637 ss..
- 14 Per una sintetica rassegna delle normative vigenti in altri paesi dell'Unione europea si vedano, fra gli altri, CICCERO, C., "Il diritto al cognome materno", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2018, p. 250 ss.; STEFANELLI, S.: "Diritto all'identità", in (a cura di A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI) *Le persone e la famiglia*, 4, *La filiazione e i minori*, Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2018, p. 464 ss.; CARBONE, V.: "Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo", *Corr. giur.*, 2017, p. 169 ss.; e, con particolare riguardo al modello tedesco FAVALE, R.: "Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore", in *Giur. it.*, 2017, p. 819 ss. Già alla luce del dossier esitato dalla Camera dei deputati più di un decennio fa (note informative sintetiche n. 10 del 27/05/2009), si nota come le regole vigenti nel nostro ordinamento relative all'attribuzione del nome della prole siano disallineate rispetto al contesto europeo. Sull'esigenza, in Europa, di un bilanciamento fra l'esigenza di armonizzazione e la salvaguardia del pluralismo familiare, si rinvia a SCALISI, V.: "«Famiglie» e «Famiglie» in Europa", *Riv. dir. civ.*, I, 2013, p. 8 ss..
- 15 Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, *Foro it.*, 2006, I, p. 1673. In questo caso – per inciso la vicenda da cui muove la pronuncia è la stessa che costituirà oggetto della sentenza della CEDU – la Corte, compie un'ulteriore passo avanti rispetto alla presa di posizione precedente, affermando che "non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna" e rilevando in tal caso un contrasto della normativa vigente con i valori costituzionali.

che chiede la correzione del registro dello stato civile e l'attribuzione alla figlia del cognome della madre unitamente a quello del padre. La vicenda giudiziaria, in seguito alla sentenza della Corte di Appello di conferma della pronuncia di primo grado, approda in Cassazione. Il Supremo Collegio, ritenendola non manifestamente infondata, solleva la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, che la giudica non ammissibile¹⁶.

A questo punto la coppia si rivolge alla CEDU. Le norme di cui si contesta la violazione da parte dello Stato italiano sono l'art. 29 C., l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto all'identità personale, alla vita privata e familiare contro le ingerenze dell'autorità statale, e l'art. 14 della stessa Convenzione, posto a salvaguardia dei diritti e delle libertà individuali senza distinzione di sesso. L'operatività di tali principi, secondo la CEDU, sarebbe compromessa dall'automatismo in virtù del quale, senza tenere conto neanche della volontà dei genitori, si attribuisce alla prole il patronimico in nome di un interesse all'unità familiare, la cui salvaguardia sarebbe parimenti garantita, secondo la CEDU, dall'attribuzione del medesimo cognome ai figli di una stessa coppia.

Alla luce delle precedenti considerazioni pertanto la Corte europea dei diritti umani individua all'interno del nostro sistema una *défaillance*, consistente nel fatto che «*tout enfant légitime est inscrit dans les registres d'état civil avec comme nom de famille celui du père, sans possibilité de derogation même en cas de consensus entre les époux en faveur du nom de la mère*» e ritiene non più rinviabile da parte del legislatore italiano una riforma¹⁷.

Allo stato attuale non sembra, però, che l'invito del giudice europeo si sia prontamente tradotto in una modificazione della disciplina del cognome, se è vero che – come si è già avuto occasione di accennare – la riforma approvata dalla Camera nel 2014 si è poi arenata presso la Commissione Giustizia del Senato.

Ad ogni buon conto, le sollecitazioni da parte della CEDU non lasciano indifferente la Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi su un'ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Genova¹⁸, rompe ogni indugio e – fermo restando l'invito al legislatore a intervenire sull'intera materia – con una sentenza manipolativa di accoglimento dichiara l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 C., dell'art. 262, comma 1°, c.c. e, conseguentemente, degli artt. 237,

16 Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 61, cit. Si rinvia al riguardo alla nota prec.

17 La pronuncia della Corte di Strasburgo è stata ampiamente commentata; si vedano, fra gli altri, GIARDINA F., "Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione «controluce»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 139 ss.; IVONE V., "La problematica del cognome materno tra luci ed ombre", *Comparazione e diritto civile*, 2014.

18 Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, cit. La vicenda oggetto del giudizio *a quo* ha per oggetto il diniego dell'ufficiale dello stato civile ad aggiungere in fase di registrazione il nome della madre a quello del padre, richiesta ampiamente motivata in ragione della doppia cittadinanza del figlio.

299, comma 3°, c.c., quest'ultimo relativo all'adozione di maggiorenne da parte di coppia coniugata, nonché degli artt. 72, comma 1°, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12°, della l. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non prevedono la possibilità che i genitori scelgano di attribuire alla prole il cognome di entrambi¹⁹. Oggetto dell'intervento correttivo della Corte non è pertanto solo la disciplina desumibile dal sistema del cognome dei figli nati all'interno del matrimonio, ma in via consequenziale la regola da applicare anche ai figli nati fuori dal matrimonio e nell'ipotesi di adozione di maggiorenne.

Al fine di garantire l'immediata efficacia della pronuncia, il Ministero degli Interni, e segnatamente Direzione Centrale dei Servizi Demografici con la circolare 19 gennaio 2017 n. 1, avente ad oggetto l'attribuzione del cognome materno alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 286/2016, ha impartito istruzioni affinché l'ufficiale dello stato civile accolgano «la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione».

III. NON DISCRIMINAZIONE FRA I SESSI E UNITÀ DELLA FAMIGLIA.

Com'era prevedibile comunque anche a fronte di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione rimane aperta, non solo per i limiti della pronuncia innanzi richiamata condizionata dal *petitum*, ma soprattutto perché sotto il profilo sostanziale la Corte non può invadere ambiti che competono al legislatore²⁰.

La strada comunque è tracciata e su questa via si innestano e l'ordinanza di Bolzano che rileva l'incongruenza di non consentire che la scelta possa ricadere sul solo cognome materno e l'ordinanza di auto rimessione della Corte, che allarga l'oggetto del sindacato di legittimità ponendosi l'interrogativo se possa considerarsi conforme a Costituzione l'automatismo che, in assenza di una scelta condivisa fra i genitori, prevede l'attribuzione del patronimico, ovvero se l'unica soluzione conforme a Costituzione sia l'opzione del doppio cognome. Le modalità con cui

¹⁹ Per quanto riguarda l'ipotesi di adozione c.d. legittimante, si applica la disciplina ordinaria essendo gli adottati assimilati ai figli (arg. art.27, comma 1°, l. 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia").

²⁰ Nel suo ampio saggio TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 577, evidenzia come in realtà la pronuncia della Corte, per ovvie ragioni, lasci aperti non pochi 'punti critici', fra i quali, quello dell'ordine dei cognomi, quello della trasmissione del doppio cognome alle generazioni successive (l'A. opterebbe per il mantenimento del cognome paterno), quello della delimitazione dell'autonomia dei genitori con riferimento alla scelta del cognome da attribuire ai figli nati successivamente, e infine quello della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare in considerazione del fatto che i figli già esistenti portano il cognome paterno.

è posto il quesito lasciano intendere che la Corte sul punto ha già deciso per il ribaltamento della regola a tutt'oggi vigente.

Ma occorre procedere in modo graduale e valutare, per un verso, quali sono i valori costituzionalmente garantiti che hanno condotto il giudice delle leggi a questa svolta e, contestualmente, rappresentarsi i diversi interessi che entrano in gioco nella vicenda e dei quali il legislatore, il cui intervento sarà reso improcrastinabile dalla pronuncia della Corte, dovrà tenere in considerazione nel regolamentare la materia.

Prima di procedere nel senso tracciato, mi sia consentito porre l'accento su una serie di circostanze che non solo hanno messo in discussione il radicamento del patronimico nella cultura e nella tradizione italiana – radicamento che lo aveva visto uscire indenne sia dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, sia dalla più recente novella in materia di filiazione²¹ – e concorso al relativo superamento nel nostro ordinamento, ma che, a mio modesto avviso, hanno in parte determinato un cambio di baricentro.

Non è forse casuale che la questione della compatibilità della regola con il principio di eguaglianza dei sessi e di non discriminazione fra uomo e donna, già sollevata dalla più attenta dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della Carta costituzionale²², torni alla ribalta proprio in un momento in cui anche su altri fronti il principio dell'unità familiare, riferito invero dall'art. 29 C. alla famiglia (nucleare) fondata sul matrimonio, è stato messo duramente alla prova, almeno secondo quella che era la sua valenza/accezione originaria. Solo a titolo esemplificato, appare opportuno richiamare, da un lato, l'avvento del divorzio e l'introduzione/affermazione di forme 'contrattuali' di scioglimento del vincolo coniugale²³, da cui discende la possibilità che due stessi individui possano essere nel corso della loro esistenza impegnati in diversi rapporti matrimoniali o in relazioni di fatto²⁴, dall'altro, l'equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio ai figli c.d. legittimi e la sostituzione della potestà con la responsabilità genitoriale, con quanto ne consegue rispetto alla modulazione e alla delimitazione dei doveri dei genitori in ordine allo sviluppo del minore.

21 Non è possibile in questa sede soffermarsi sulla genesi del patronimico in relazione all'affermarsi del potere dei gruppi familiari soprattutto in epoca comunale (cfr., al riguardo, SPAGNESI, E., "Nome (storia)", *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 293 ss.). Del profondo radicamento sociale di tale prassi è ulteriore manifestazione il fatto che essa permane, a differenza di quanto avvenuto in altri ordinamenti, al cui interno l'adeguamento della disciplina del cognome della prole a logiche paritarie e di rispetto dell'identità personale è avvenuto in tempi più remoti e sicuramente più celeri.

22 Per una sintesi si rinvia a PARADISO, M.: "I rapporti personali tra coniugi", cit., p. 116 ss.

23 In tema CHIAPPETTA, G.: "La "semplificazione" della crisi familiare: dall'autorità all'autonomia", in P. PERLINGIERI – S. GIOVA (a cura di), *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, in Atti del 13° convegno nazionale (Napoli, 3-4-5 maggio 2018), Napoli, 2019, p. 435 ss.

24 Sul punto mi limito a richiamare il recente scritto di SESTA, M.: "Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio", *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1177, part. p. 1183 ss., che ben sintetizza il fenomeno.

Com'è stato puntualmente notato, alla luce delle più recenti riforme in ambito di diritto di famiglia, il valore programmatico dell'unità della famiglia si ricostruisce attorno al rapporto di filiazione²⁵.

In buona sostanza i frammenti della famiglia nucleare, quale società naturale non necessariamente fondata sul matrimonio²⁶, si ricompongono attorno alla prole e in funzione del perseguimento degli interessi di quest'ultima.

Ora è indubbio che tanto la crisi di un modello familiare fortemente ancorato alla figura del *pater familias*, quanto la centralità assunta dai figli non possono non comportare delle implicazioni rispetto al tema del cognome. È proprio in una logica di superamento di istanze contrapposte, peraltro, che il diritto costituzionalmente garantito all'identità personale assume rilevanza e va ricostruito avendo attenzione più che all'interesse dei genitori in capo ai quali, nel passaggio dall'automatismo del patronimico alla scelta condivisa, potrebbero prevalere istanze egoistiche (necessità di identificare, nel trapasso generazionale della ricchezza, patrimoni o aziende con il cognome del casato materno, ragioni estetiche o di gusto legate a una certa combinazione nome-cognome, ecc.) alla posizione del minore. Ne discende che la prospettiva secondo cui la scelta va fatta deve essere lungimirante. In buona sostanza, essa non può essere affidata ai capricci del momento, ma deve essere ponderata alla stregua di parametri obiettivi, che tengano conto dell'interesse superiore del minore²⁷.

A tal proposito, *de iure condito*, un'indicazione di principi può desumersi – al netto dei limiti a cui l'interpretazione costituzionalmente orientata ha tentato di sopperire – proprio da quanto disposto dall'art. 262 c.c. e segnatamente dai due commi che disciplinano l'ipotesi in cui il minore viene riconosciuto in tempi successivi alla nascita – da uno o da entrambi i genitori – e si tratta di 'sostituire' il cognome che l'ufficiale della stato civile gli ha attribuito al momento della nascita. Dal combinato di tali norme mi sembra che si possano evincere in primo luogo il riconoscimento del *nomen*, inteso come strumento di identificazione dell'identità personale del soggetto; in secondo luogo, la priorità dell'interesse del figlio, non solo

25 Così PARADISO, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1310; Id.: "Filiazione, stato di figlio e gruppi familiari tra innovazioni normative e riforme annunciate", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2016, p. 113 ss.; SESTA, M.: "Matrimonio e famiglia", cit., p. 1199; GORASSINI, A.: "Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?", *Persona e mercato*, 2020, p. 329 ss.

26 In tema le puntuali riflessioni di GORASSINI, A.: "Convivenze di fatto e c.d. famiglia di fatto. Per una nuova definizione dello spazio topologico di settore", *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 875 ss.

27 Sul punto specificamente si è espressa GIARDINA, F.: op. cit., p. 141, che all'indomani della pronuncia Cusan-Fazzo vs Italia mette in guardia contro il rischio che «il movente che evoca in diritto esigenze di parità tra genitori non si cura di fatto della condizione del figlio, che appare ancora destinatario di una scelta». Sulla definizione del superiore interesse del minore la bibliografia è sterminata, ci si limita a richiamare, da ultimo, gli scritti di SCALISI, V.: *Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 405 ss.; DI LANDRO, *Best interest of the child* e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2020, p. 451 ss.; SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, p. 155 ss.

rispetto alla scelta dell'ufficiale dello stato civile, ma anche rispetto alla possibilità di conservare quello originario o di modificarlo con l'aggiunta del cognome del genitore/i che ha/hanno effettuato il riconoscimento o nei cui confronti è stata accertata giudizialmente la filiazione; e infine la ricorribilità all'intervento di un terzo e segnatamente del giudice, nel caso in cui si tratti di minore e al diritto di ascolto di quest'ultimo²⁸.

Ora se è vero che tali precise prese di posizione in ordine alla fattispecie del tutto peculiare di cui all'art. 262, commi 3° e 4°, c.c. possono considerarsi estrinsecazioni di alcuni valori a cui dovrebbe ispirarsi un'eventuale legge di riforma e in quanto tali fornire utili indicazioni, esse rappresentano pur sempre – secondo la logica originaria del legislatore – l'adattamento ad una specifica situazione di un modello fondato sul patronimico, e in quanto tale non sempre rispettoso di tutti gli interessi in gioco.

Dalle norme richiamate, per esempio, sembra non evincersi l'interesse dei genitori a vedere nel figlio la continuazione del proprio 'casato', nel senso di sintesi di valori e tradizioni di cui ogni gruppo familiare è portatore. Interesse che resta, se consideriamo la disposizione in oggetto, affidato ai due primi commi e che oggi, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla Corte, individua nell'accordo fra i genitori il momento di sintesi delle rispettive istanze.

IV. IL POSSIBILE EPILOGO E LE PROPOSTE DI RIFORMA IN CAMPO (IL D.D.L. BOLDRINI).

Passando al piano *de iure condendo*, vale la pena segnalare all'inizio della XVIII legislatura la riproposizione con alcune modifiche e integrazioni, per iniziativa della deputata Boldrini, del disegno di legge che nel corso della precedente si era arenato presso la commissione Giustizia del Senato e avente a oggetto la modifica di alcune norme del codice civile e la regolamentazione organica della disciplina dell'attribuzione del cognome alla prole²⁹. Nonostante l'attenzione verrà

28 TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 572, rileva al riguardo una contraddizione da parte del legislatore che, ai fini del riconoscimento successivo alla nascita, prescrive il consenso del minore che abbia già raggiunto l'età di quattordici anni, mentre con riferimento all'assunzione del nome si limita a prevedere il diritto all'ascolto di quest'ultimo abbassando comunque l'età di riferimento a dodici anni o ad un'età inferiore, compatibilmente al possesso della capacità di discernimento.

29 PROPOSTA DI LEGGE, n. 106, Presentata il 23 marzo 2018, d'iniziativa della deputata Boldrini, "Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli"
ART. 1. (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio).

1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:

«ART. 143-quater.- (Cognome del figlio nato nel matrimonio).- I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

concentrata sul d.d.l. Boldrini appare doveroso segnalare che, sempre sulla falsa riga del progetto approvato dalla Camera nel corso della precedente legislatura, ma in tempi più recenti, un gruppo di senatori (capofila la senatrice Binetti) si è fatto promotore di un'ulteriore iniziativa legislativa per molti versi sovrapponibile

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

ART. 2. (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio).

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 262.- (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio).- Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma».

ART. 3. (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato).

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 299.- (Cognome dell'adottato).- L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

ART. 4. (Cognome del figlio maggiorenne).

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 5. (Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 6. (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7. (Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

all'altra, fatta eccezione della mancata previsione della possibilità che i genitori possano scegliere di attribuire al figlio solo un cognome³⁰.

Non è questa la sede più opportuna per procedere ad un commento puntuale degli articoli del d.d.l. Boldrini, il quale potrà subire ulteriori modificazioni nel passaggio parlamentare e il cui contenuto, a mio modesto avviso, dovrebbe essere esaminato nell'ambito di una commissione all'uopo costituita che ne valuti i presupposti, la compatibilità con i valori costituzionali considerati nel loro complesso, le eventuali connessioni con altri istituti del diritto civile e le implicazioni sul piano pratico.

Esso rappresenta purtuttavia un precedente con cui confrontarsi anche alla luce del fatto che alcune delle soluzioni che esso propone sono già state adottate dalle normative di altri paesi europei e in qualche modo anticipate giurisprudenza della Corte costituzionale.

La svolta copernicana rispetto alla normativa vigente, valida sia per la filiazione nata nel matrimonio che per quella nata fuori, è rappresentata dal fatto che la determinazione del cognome non è più affidata a un automatismo (patronimico o cognome di entrambi), chiamato ad operare solo qualora i genitori non riescano a trovare un accordo, quanto piuttosto alla scelta dei genitori³¹.

Secondo tale disegno di legge, i genitori al momento della dichiarazione di nascita possono scegliere di comune accordo se attribuire alla prole il cognome di uno dei due genitori, o quello di entrambi nell'ordine dagli stessi stabilito. L'unico limite all'autonomia dei soggetti è rappresentato dal fatto che qualora questi abbiano operato un certo tipo di scelta per il primo figlio dovranno adottare la medesima soluzione per i figli successivi. Tale regola serve ad evitare che figli della medesima coppia portino cognomi diversi (art. 143 *quater*, commi 1° e 2°).

A sua volta il figlio nel caso di doppio cognome, al momento di individuare il cognome da attribuire alla propria discendenza dovrà scegliere quale dei due portare in dote nella "trattativa" col proprio partner (art. 143 *quater*, comma 3°).

30 Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Binetti, Caliendo, Rizzotti, Masini, Giro, Craxi, Mallegni, Pichetto Fratin, Barboni, Serafini, De Poli e Saccone, comunicato alla Presidenza Il 17 Febbraio 2021: Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli.

31 Attraverso il riconoscimento della centralità dell'accordo fra le parti si condivide per certi versi la posizione di quei paesi europei che prevedono che i coniugi individuino il c.d. cognome della famiglia. In senso critico si è espresso, da ultimo, TROIANO, S., "Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta", cit., p. 602 ss., il quale ritiene che l'opzione di affidare in prima battuta ai genitori la scelta del cognome delle prole, verso cui sembra orientata la Corte costituzionale, contrasterebbe con il principio di salvaguardia dell'unità familiare e non sempre perseguirebbe il migliore interesse del minore. Tali perplessità appaiono pienamente condivisibili. Ma al riguardo si rinvia a quanto si dirà nel prosieguo.

Non diversamente dalla regola ad oggi vigente, il progetto di riforma prevede, nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio e qualora il riconoscimento non sia avvenuto da parte di entrambi i genitori al momento della nascita, che il figlio assuma il cognome del genitore che lo riconosce (per primo) e nel caso di successivo riconoscimento da parte dell'altro, che il cognome di quest'ultimo si aggiunga a quello precedente, ma a condizioni ben precise.

A differenza del vigente art. 262, comma 2°, c.c., invero, che, disciplinando la peculiare ipotesi in cui il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, sancisce – secondo la logica di prevalenza del patronimico – che il cognome del padre può essere anteposto, aggiunto a quello della madre ovvero sostituire quest'ultimo, il d.d.l., prevede, affinché il cognome di colui che ha effettuato il riconoscimento in un secondo momento possa essere aggiunto a quello originario, il consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni.

Quest'ultima disposizione³², applicabile anche nei caso in cui la genitorialità è stata giudizialmente dichiarata, rischia di introdurre un'ingiustificata sperequazione fra i due genitori in ragione dell'antiorità del riconoscimento, (sperequazione) non sempre giustificata da una riprovazione di ordine morale (si pensi, per un verso, ad una gravidanza tenuta celata al padre biologico ovvero, per altro verso, al rifiuto temporaneo di una madre a voler riconoscere il frutto di una relazione 'malata'). Il subordinare l'aggiunta del cognome del secondo genitore al consenso del figlio e a quello di chi ha effettuato per primo il riconoscimento attribuisce a quest'ultimo un potere discrezionale che mal si concilia con i principi di parità e di non discriminazione e, più in generale, con l'interesse del genitore a vedere proseguire nella propria creatura, anche attraverso l'attribuzione del cognome, la propria genia, senza considerare che in tal caso potrebbe non tenersi conto di quello che è l'effettivo 'interesse' del minore.

La necessità del consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento potrebbe rinvenire una sua giustificazione nel tentativo di ricostruire in via surrettizia l'accordo fra le parti che è mancato al momento della nascita. Il consenso successivo, però, non può supplire, vista la diversità delle due fattispecie e i diversi conflitti qui in gioco, al mancato accordo iniziale e rischierebbe con l'assolvere a una funzione per così dire punitiva. Anche perché il d.d.l. nulla dispone in merito ad un eventuale diniego di uno o di entrambi i soggetti e l'ultimo comma dell'art. 262 c.c., che contempla il ricorso al giudice nei casi di minore di

32 La norma trova, invero, una sua corrispondenza nell'art. 250, commi 2° e 3°, c.c., che fanno dipendere l'efficacia del riconoscimento dall'assenso dell'interessato nel caso in cui questi abbia raggiunto una certa età o dal genitore che per primo abbia effettuato il riconoscimento nell'eventualità in cui si tratti di minore di quattordici anni. Parte della dottrina si è interrogata sulla compatibilità con la Costituzione della disposizione da ultimo richiamata, per un'esauritiva sintesi delle posizioni degli autori in merito si rinvia, comunque, a BIANCA, C. M: "Diritto civile, 2. I, La famiglia", cit., p. 409 s.

età, sembrerebbe abrogato dal nuovo testo. Si trascura, peraltro, di considerare in questa sede che una disposizione di tale contenuto potrebbe innescare dinamiche ricattatorie sia in ordine al riconoscimento, sia in vista dell'acquisizione del ruolo di successibile che mal si conciliano con l'intento che la riforma sembrerebbe perseguire di tutela della posizione del minore.

Degna di nota appare anche la piena estensione ai figli adottivi della disciplina prevista dall'art. 143 *quater* con riguardo alla filiazione all'interno del matrimonio; estensione operata attraverso la proposta di modifica dell'art. 27, comma 1°, della legge 4 maggio 1983, n. 184. A ben vedere qui la lettera della formula contenuta nell'articolo attualmente vigente ove si fa un generico riferimento all'assunzione da parte dell'adottato del cognome degli adottanti di per se non sarebbe in contrasto con il dettato costituzione se non fosse che essa è comunemente interpretata in senso restrittivo quale semplice rinvio alla regola applicabile ai figli della coppia coniugata.

Il d.d.l. in esame non affronta, invece, il tema del cognome con riferimento alla c.d. adozione nei casi particolari, ricorrendo la quale, per vero – almeno si si guarda alle ipotesi contemplate dall'art. 44, l. 4 maggio 1983, n. 184 – un problema di individuazione del cognome da attribuire all'adottato non si pone³³. La questione potrebbe assumere una qualche rilevanza e attualità in considerazione del fatto che all'istituto richiamato vengono da ultimo ricondotte fattispecie di nuova emersione non ascrivibili a fattispecie normate e qualificate come ipotesi di genitorialità di fatto o sociale³⁴. In tali casi probabilmente si potrà procedere – un volta consacrati i principi regolatori della materia – applicando la disciplina che sia in grado di garantire un giusto equilibrio fra i diversi interessi in gioco.

La proposta di legge prosegue, poi, attraverso la riscrittura di una delle disposizioni che di recente è stata oggetto dell'attenzione della Corte costituzionale, l'art. 299 c.c., relativo al cognome dell'adottato maggiorenne. Come già accennato, con la pronuncia 286/2016 la Corte, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, aveva ammesso la possibilità che in virtù dell'accordo dei coniugi l'adottato assumesse il cognome di entrambi. La corrispondente disposizione, nell'ottica di evitare che un soggetto sia portatore di più di due cognomi, affida ai coniugi il compito di scegliere quale dei due cognomi l'adottato dovrà aggiungere al proprio, stabilendo che in caso di disaccordo si procederà secondo l'ordine

33 Salvo a ritenere che, mutato il quadro di riferimento generale (superamento del patronimico) e individuati nuovi valori a cui ancorare la scelta del cognome, possa rilevarsi opportuno per l'adottato aggiungere al proprio cognome quello dei genitori adottivi, quale elemento identificativo della propria persona in quanto appartenente ad un nuovo e diverso nucleo familiare.

34 Per l'individuazione di talune fattispecie ricondotte alla c.d. genitorialità sociale si rinvia, fra gli altri, a FERRANDO, G., "L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017, p. 85 ss.; e CINQUE, M.: "Quale statuto per il "genitore sociale"?", *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1475 ss.

alfabetico; sempre a salvaguardia della medesima esigenza, nell'eventualità in cui l'adottato sia già identificato con due cognomi, per effetto della riforma, spetterà a quest'ultimo decidere quale conservare.

Le altre disposizione del disegno di legge, tutte di estremo interesse, sono dirette a regolamentare il passaggio dal vecchio sistema di attribuzione del cognome al nuovo, sia l'art. 5 che detta la tempistica entro cui si dovrà provvedere all'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento dello stato civile, sia l'art. 4, che riconosce al figlio maggiorenne il diritto di aggiungere il cognome mancante, fissando una procedura semplificata rispetto a quella attualmente vigente, sia l'art. 7 comma 3°, che prevede – previo consenso di entrambi i genitori se viventi e dello stesso soggetto interessato se di età maggiore a quattordici anni – l'estensione della regola del doppio cognome anche al figlio nato o adottato prima dell'entrata in vigore della modifica del Regolamento, sia infine l'art. 7, commi 1° e 2°, che stabilisce il momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.

V. RICADUTE SUL PIANO SISTEMATICO E APPLICATIVO DELL'ABOLIZIONE DEL PATRONIMICO.

Le precedenti pagine non hanno la pretesa di sciogliere tutti i nodi interpretativi della proposta di riforma, né di rappresentare esaustivamente le implicazioni di carattere sistematico che una modificazione della disciplina in oggetto può comportare.

Il timore che un ulteriore intervento demolitorio della Corte costituzionale costringerà il Parlamento a intervenire d'urgenza e a varare una disciplina, che nasce già condizionata dai precedenti arresti del giudice delle leggi³⁵, mi sembra alquanto fondato.

Mi sia consentito in questa sede di dare pertanto un mio modestissimo contributo sulle ricadute che sul piano applicativo potranno determinare alcune scelte che allo stato attuale appaiono ineluttabili e gli effetti che il tramonto del patronimico potrà comportare sul diritto delle persone e della famiglia.

Sia i passaggi in Corte costituzionale che le proposte di riforma che si sono succedute nel corso dell'ultimo decennio fanno presagire l'adozione di un sistema di attribuzione del cognome che, abbandonato l'automatismo previsto dalla legge, attribuisce – sulla falsa riga di suggestioni di ordinamenti stranieri che sono già intervenuti sulla materia³⁶ – alla volontà concorde dei genitori la scelta della

35 Vedi TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 581 ss. La tesi è stata da ultimo ripresa da TROIANO, S., "Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta", cit., p. 602 ss.

36 TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 588 ss.

soluzione da adottare³⁷; soluzione che però appare in qualche modo vincolata dalla legge, nel senso che essi potranno scegliere se apporre il cognome di uno dei due ovvero quello di entrambi e in tal caso fissarne l'ordine³⁸.

Ora anche se la scelta – così come oggi avviene per il nome – dovrà essere effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile³⁹, viste la rilevanza che essa assume non solo ai fini della definizione dell'identità personale del figlio, ma anche in vista della relativa ascrivibilità all'uno o all'altro ceppo familiare (almeno per quanto attiene alla forza identificativa del cognome), è da ritenere che essa non sarà né potrà essere frutto di una decisione estemporanea delle parti⁴⁰.

In una visione ideale sarebbe auspicabile che essa costituisca il risultato di una ponderata valutazione da parte dei futuri genitori da collocarsi in una fase precedente al matrimonio o comunque in un tempo precedente alla nascita. Nel caso di filiazione all'interno del vincolo coniugale, invero, la scelta potrebbe essere formalizzata nell'ambito di un accordo prematrimoniale⁴¹, e segnatamente in quella parte di siffatta tipologia di intese destinata a regolamentare i rapporti personali e a fissare i criteri per l'indirizzo della vita familiare⁴²; parallelamente, nell'eventualità che si tratti di una procreazione fuori dal matrimonio e ricorrano i presupposti previsti dalla legge Cirinnà, la relativa decisione potrebbe rappresentare oggetto di un contratto di convivenza⁴³.

37 Nel senso dell'opportunità che "la preferenza del legislatore debba cadere sul regime di attribuzione *ope legis* e con la previsione inderogabile del doppio cognome" si è espresso TROIANO, S.: "Cognome del minore", cit., p. 588 ss., essendo questa "l'unica soluzione che garantisce la piena eguaglianza all'interno della coppia" e pienamente rispondente "al principio di bigenitorialità".

38 Sul punto, come si è già avuto modo di evidenziare, la proposta c.d. Binetti lascia spazi limitati all'autonomia delle parti, nel senso che non prevede la possibilità di scelta del cognome di uno solo dei genitori.

39 Nel caso di adozione 'speciale'.

40 Al riguardo BALLARANI, G., "Disposizioni", cit., p. 748 ss., ritiene che la scelta del cognome "familiare" da trasmettere alla prole vada fatto al momento della celebrazione del matrimonio al pari di quanto avviene con riferimento alla scelta del regime patrimoniale; e che in mancanza di accordi si applichi "il criterio legale della precedenza del cognome maritale".

41 Per questa ragioni una scelta del legislatore che invertisse l'ordine di priorità e stabilisse la regola del doppio cognome quale criteri legale, operante in mancanza di una diversa pattuizione delle parti limiterebbe le occasioni di conflitto che sono insite nella scelta.

42 Il tema dell'ammissibilità e della portata dei c.d. accordi prematrimoniali – soprattutto per quanto attiene gli accordi in vista della crisi del rapporto – è materia di ampio dibattito all'interno della dottrina e oggetto del recente disegno di legge delega di riforma del codice civile, che prevede il riconoscimento di una fattispecie negoziale di più ampio respiro rispetto alla convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., la quale per causa e oggetto assolve alla funzione specifica di regolamentare – in deroga alla comunione legale – il regime dei beni in costanza di matrimonio (sul punto mi sia consentito un rinvio CAVALLARO, M.: "Ratio e 'tipo' nelle convenzioni matrimoniali e nelle altre fattispecie di recente introduzione", *Giust. civ.*, 2020, p. 51 ss.).

43 Diversamente da quanto avviene nell'ambito del matrimonio, con riferimento al quale la convenzione matrimoniale assolve a una funzione specifica, sul fronte dei rapporti di convivenza, il c.d. contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 50, della l. n. 76 del 20 maggio 2016, potrebbe di per sé contenere anche disposizioni relative al cognome della prole. Invero, nonostante l'articolo 1, comma 50°, affidi al contratto di convivenza la funzione di fonte di regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il comma 51 sub a), gli affida anche la funzione di formalizzare la scelta della residenza condivisa dalle parti, creando un precedente normativo rispetto alla possibilità di inserimento di ulteriori clausole che regolamentino altri profili di natura personale del vivere in comune.

Sulla non necessaria riconducibilità di tali atti alla fattispecie contrattuale si veda CAVALLARO, M.: "Ratio e 'tipo', cit., p. 61 ss., a cui si rinvia per gli opportuni riferimenti bibliografici.

Proprio alla luce del capovolgimento della regola di attribuzione del cognome così fortemente radicata nella tradizione italiana e nel comune sentire, anzi, non è da escludere che il raggiungimento di un'intesa sul nome da assegnare al nascituro possa finire col condizionare la scelta matrimoniale o la decisione di mettere al mondo una creatura (o di accedere all'adozione). È vero c'è sempre la possibilità di lasciare operare il criterio legale, ma l'autonomia riconosciuta ai genitori di correggerlo attraverso l'opzione per un ordine diverso da quello alfabetico finisce con l'introdurre un ulteriore elemento di incertezza.

Da questo punto di vista, la soluzione che si va delineando in sede parlamentare alimenta, pertanto, il tema della rilevanza giuridica delle intese dirette a disciplinare profili non patrimoniali della vita di coppia nell'ambito del matrimonio e della convivenza, delle sedi e dei tempi di formalizzazione di tali intese, del relativo valore vincolante e della disciplina applicabile nell'eventualità di un loro superamento (per sopravvenienze) o di una disattenzione da parte di una delle parti⁴⁴.

La prospettiva da cui ci si muove però ci induce ad affrontare le questione in modo mirato a partire dall'individuazione di quali sono gli interessi che sottendono alla scelta cognome, se cioè entri in gioco solo l'interesse della prole ovvero se si debba tenere conto anche dell'interesse dei genitori.

Certamente un ruolo centrale assume l'interesse del minore, del quale i genitori già con la scelta del nome e del cognome concorrono a 'costruire' l'identità: se considerata da questo punto di vista la decisione effettuata dai genitori finisce col rientrare all'interno di quelle scelte mediante le quali gli stessi contribuiscono allo sviluppo fisico, psichico e civile del figlio (arg. art. 30 C. e 315 bis e 316 c.c.). Essi nell'assolvere ad un compito delicato e foriero di conseguenze future sono chiamati a spogliarsi delle proprie istanze egoistiche e cercare la soluzione che meglio di altre possa giovare a facilitare lo sviluppo integrale della personalità del minore (per esempio, l'attribuzione del cognome materno, legato al prestigio di una casata, potrebbe in taluni casi comportare conseguenze negative perché obnubila il ruolo della figura paterna nel processo educativo, ecc.).

Se quello della prole appare come l'interesse preminente non mi sembra possa escludersi a priori un interesse dei genitori, la cui sintesi si rinviene in un accordo ai sensi 144, comma 1°, c.c., costituendo pur sempre la scelta del cognome da attribuire alla prole una modalità di determinazione dell'indirizzo della vita familiare.

⁴⁴ Il tema della rilevanza delle intese non patrimoniali nell'ambito dei rapporti fondati sull'*affectio maritalis* è stato di recente approfondito da BIVONA, E.: "Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi personali", *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 848 ss., che affronta in modo compiuto le questioni innanzi accennate; per una prima trattazione del tema mi sia consentito rinviare a CAVALLARO, M.: "Intese non patrimoniali fra coniugi", in *Famiglia*, 2003, p. 355.

L'averne ricondotto la questione del cognome da un lato nell'alveo di doveri nei confronti della prole e dall'altro all'interno degli accordi con cui coniugi o conviventi fissano, nel rispetto delle posizioni reciproche, l'indirizzo della vita familiare, consente di pervenire a una soluzione nell'ipotesi in cui sorga sul punto un contrasto insanabile. Tale contrasto non potrà certamente essere risolto dall'ufficiale dello stato civile, mentre potrà trovare adeguata composizione attraverso l'applicazione dell'art. 145 c.c., se si privilegia la posizione dei genitori, o dell'art. 316, comma 2°, c.c., se si guarda alla posizione del figlio.

L'incertezza in ordine e alle indicazioni che la Corte costituzionale non mancherà di dettare e alle scelte del legislatore, nonché il contesto e l'occasione di questa rapida trattazione di un tema di grande complessità mi inducono a sorvolare su altri profili della vicenda di non minore importanza, non ultima la questione della salvaguardia della continuità familiare che sembrerebbe gravemente compromessa dal fatto che i figli di una stessa coppia al momento di dovere definire il cognome da attribuire alla loro discendenza dovranno – almeno alla stregua degli ultimi progetti di riforma – optare per uno dei cognomi di cui sono portatori, con la possibilità che non tutti optino per lo stesso cognome, rendendo più difficile la ricostruzione delle parentele anche dal ramo paterno⁴⁵.

In chiusura mi sia comunque consentito trarre qualche rapida conclusione e osare un monito.

Quanto illustrato precedentemente ci consente di concludere per l'attualità di una concezione dinamica dell'unità familiare, che ruota attorno alla bigenitorialità e, in quanto tale, estensibile anche a forme di convivenza e di condivisione dei destini diverse da quelle fondate sul matrimonio.

Il presupposto per la trasmissione di un cognome resta quello della sussistenza del vincolo genitoriale, seguendo tale logica e in una prospettiva volta al superamento della disparità dei sessi dovrebbero assumere un valore marginale/ eccezionale opzioni in cui il cognome non sia espressione della bigenitorialità (solo al fine di tutelare l'interesse del minore oppure in presenza di ipotesi di genitorialità sospesa ex art. 262, comma 3°, c.c. o dimezzata⁴⁶).

45 Fra gli interessi che potrebbero entrare in gioco, nell'eventualità in cui i genitori optino per tramandare un solo cognome, vi è quello degli ascendenti dei due rami familiari. In realtà, nonostante come è stato puntualmente evidenziato da attenta dottrina l'interesse dei nonni ad intrattenere rapporti con i nipoti è funzionale allo sviluppo del minore (BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'«amore» dei nonni", *Riv. dir. civ.*, 2006. I. p. 155 ss.), difficilmente la posizione degli ascendenti potrà assumere rilevanza giuridica

46 La questione si pone anche con riferimento alla categoria dei c.d. figli non riconoscibili.

A ben vedere, l'identità di ciascun individuo si ricostruisce anche e in primo luogo attraverso le radici familiari, l'appartenenza ad una stirpe, e il cognome altro non è che la rappresentazione di tale appartenenza⁴⁷.

E d'altra parte l'ordinamento vigente se, da un lato, prevede già la possibilità di modificare il cognome (art. 89 ss. del d. P.R. 3 novembre 2000, n. 96 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), qualora questo non sia identificativo della propria personalità, per altro verso, riconosce il diritto dell'individuo a conoscere le proprie origini (radici) e l'identità dei propri genitori biologici (art. 28, comma 5°, l. 4 maggio 1983, n. 184).

⁴⁷ CATTANEO, G.: "Il cognome della moglie e dei figli", *Riv. dir. civ.*, 1997. II, p. 695; e più di recente BALLARANI, G., "Disposizioni", cit., p. 143.

BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN, E.: "L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio" *Famiglia e diritto*, 2017

ASTONE F., "Il cognome materno: un passo avanti, non un punto d'arrivo, tra certezze acquisite e modelli da selezionare". *Giur. cost.*, 2017

BALLARANI, G., "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2018

BESSONE M.- ALPA G.- D'ANGELO, A.- FERRANDO G.: "La famiglia nel nuovo diritto", II ed., Bologna, 1980

BIANCA, C.M.: "Diritto civile, 2.1, La famiglia", VI ed., Milano, 2017

BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'«amore» dei nonni", *Riv. dir. civ.*, 2006. I

BIGLIAZZI GERI L.- BRECCIA U.- BUSNELLI F.D.- NATOLI, U.: "Diritto civile, I, Norme soggetti, rapporto giuridico", Torino 1987

BIVONA, E.: "Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi personali", *Riv. dir. civ.*, 2020

CARBONE, V.: "Per la Corte costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo", *Corr. giur.*, 2017

CAVALLARO, M.: "Ratio e 'tipo' nelle convenzioni matrimoniali e nelle altre fattispecie di recente introduzione", *Giust. civ.*, 2020

CAVALLARO, M.: "Intese non patrimoniali fra coniugi", in *Famiglia*, 2003

CATTANEO, G.: "Il cognome della moglie e dei figli", *Riv. dir. civ.*, 1997. II

CIAN, G.: "Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato", in L.

OPPO G.- TRABUCCHI A.: (a cura di) *Commentario al diritto della famiglia*, I, I, Padova, 1977

CHIAPPETTA, G.: "La "semplificazione" della crisi familiare: dall'autorità all'autonomia", in P. PERLINGIERI P.- GIOVA S.: (a cura di), *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, in *Atti del 13° convegno nazionale* (Napoli, 3-4-5 maggio 2018), Napoli, 2019

CICERO, C., "Il diritto al cognome materno", *Diritto di famiglia e delle persone*, 2018

CIERVO, A.: "Dal cognome patriarcale al cognome «patriarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome al minore", *Riv. crit. dir. priv.*, 2009

CINQUE, M.: "Quale statuto per il "genitore sociale"?", *Riv. dir. civ.*, 2017

DE CUPIS, A.: voce "Nome e cognome", *Noviss. Digesto it.*, Torino, 1965

DI LANDRO A.C.: Best interest of the child e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2020

FAVALE, R.: "Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore", in *Giur. it.*, 2017

FAVILLI C.: "«Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli»" *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I

FERRANDO, G., "L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2017

FIORAVANTI, C.: "Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio del legislatore parlano le Corti", in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017

GIARDINA F., "Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione «controluce»", *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II

GORASSINI, A.: "Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?", *Persona e mercato*, 2020

GORASSINI, A.: "Convivenze di fatto e c.d. famiglia di fatto. Per una nuova definizione dello spazio topologico di settore", *Riv. dir. civ.*, 2017

IVONE I.: "La problematica del cognome materno tra luci ed ombre", *Comparazione e diritto civile*, 2014

LENTI, L.: voce "Nome e cognome", *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XII, Torino, 1995

MARINO, G.: "L'attribuzione del cognome paterno viola la Costituzione?" *Diritto&Giustizia*, 2021

PARADISO, M.: "I rapporti personali tra coniugi (artt. 143-148)", *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1990

PARADISO, M.: "La comunità familiare", Milano, 1984

PARADISO, M.: "Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è", *Riv. dir. civ.*, 2016

SBISÀ, G.: "Appunti sulla riforma del diritto di famiglia", 1981

SCALISI, V.: "«Famiglia» e «Famiglie» in Europa", *Riv. dir. civ.*, I, 2013

SCALISI, V.: Il superiore interesse del minore. Ovvero il fatto come diritto, in *Riv. dir. civ.*, 2018

SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020

SESTA, M.: "Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio", *Riv. dir. civ.*, 2020

SPAGNESI, E., "Nome (storia)", *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978

STEFANELLI S.: "Diritto all'identità", in (a cura di A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. STEFANELLI) *Le persone e la famiglia*, 4, *La filiazione ei minori, Tratt. dir. civ. diretto da Sacco*, Torino, 2018

TRIMARCHI, M.: "Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma", *Famiglia e diritto*, 2013

TROIANO, S.: "Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I

TROIANO, S.: "Cognome del minore e identità personale", *Jus civile*, 2020

